

AEROPORTO DI GROTTAGLIE (TA)

TEST RANGE – Infrastrutturazione destinata all’insediamento di attività industriali orientate alla sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali.

INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO	3
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO	4
ART. 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE - PAGAMENTI	4
ART. 5 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI	5
ART. 6 – PENALE PER I RITARDI	5
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	6
ART. 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	7
ART. 9 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.....	9
ART. 10 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO	9
ART. 11 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO	9
ART. 12 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE	10
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 14 – CONTROVERSIE.....	11
ART. 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA	12
ART. 16 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE	13
ART. 17 – SUBAPPALTO	13
ART. 18 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	14
ART. 19 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE	14
ART. 20 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	15
ART. 21 – CONTROLLI E VERIFICHE	15
ART. 22 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	16
ART. 23 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	16
ART. 24 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FINALE	16
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CODICE ETICO	17

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto Civile Bari Palese di Bari, P. IVA 03094610726, con sede presso l’Aeroporto Civile Bari Palese, 70128 Bari, di seguito denominata “AdP”, in persona del Direttore Generale, Marco Franchini, giusta procura nr. Rep. 14868 racc. 4317, registrata il 3.10.2001 al nr. 10207/A e domiciliato per la carica presso la sede della società

E

.....

PREMESSO

- che l’ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione AdP S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
- che la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 06.03.2003;
- che con D.D.G. n.12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all’anno 2043;
- che la Aeroporti di Puglia S.p.A., con bando di gara del 19.03.2014 è stato pubblicato sulla G.U.E.E., sulla G.U.R.I. in data e per estratto sui quotidiani come per legge ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell’ambito dell’intervento di infrastrutturazione dell’aeroporto di Grottaglie del complessivo a base d’appalto pari ad euro **18.193.055,00** di cui euro **731.200,00** per oneri relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e CSP; euro **344.948,76** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- che affidataria dei lavori in oggetto è risultata
- che l’Appaltatore ha dichiarato di aver preso integrale e piena visione di tutti i documenti relativi agli atti, condizioni, norme e prescrizioni contenuti nel progetto definitivo e negli atti di gara, nonché di quanto riportato nelle prescrizioni ed ordinanze ENAC e di accettarli in modo pieno ed esclusivo, che se pur non allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

PREMESSA

Le premesse costituiscono e formano parte integrante del presente contratto a tutti gli effetti di legge.

ART. 1 - OGGETTO

1. La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo alla progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L’importo contrattuale ammonta a € di cui:

a) € per lavori veri e propri;

b) € per progettazione definitiva/esecutiva e CSP;

c) € per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

2. L’importo contrattuale non è imponibile di IVA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72 e art. 3, comma 13 della L. 165/90..

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere indicata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva modificazione sulla misura o sul valore delle quantità e sulla qualità di detti lavori.

ART. 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE - PAGAMENTI

1. L’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

2. Il pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva e CSP avverrà secondo quanto indicato all’art. 27 del CSA.

3. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati direttamente ad ogni singola impresa emittente assegnataria dei lavori facente parte dell’Appaltatore rispondenti per valore e riferimento al relativo Stato di avanzamento lavori e/o certificato di pagamento, mediante bonifico bancario presso le coordinate bancarie indicate in allegato al presente contratto, secondo quanto disciplinato all’art.28 del C.S.A.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 5 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare il progetto esecutivo in appalto, ai sensi del C.S.A., è fissato in giorni **45** naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, ai sensi del C.S.A., è fissato in giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 6 – PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la progettazione esecutiva delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari euro 100,00 (cento euro). Trova applicazione l’art. 14 del C.S.A.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione degli stessi, o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 20 del C.S.A.
3. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e negli altri casi di cui al C.S.A.. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e per consentire il regolare svolgimento delle attività previste;

d) verifiche, esplorazioni, e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) il presidio giornaliero del varco carraio doganale durante l’esecuzione dei lavori di cui all’appalto per tutta la durata dello stesso, e per gli orari di attività del cantiere.

Tale presidio dovrà essere garantito da società di controllo e vigilanza accreditata dalla Prefettura ed ENAC per i controlli in ambito aeroportuale, ai sensi della normativa di settore.

g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione.

i) la predisposizione degli atti e le attività volte ad acquisire e/o ad ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti all’approvazione del progetto ed al rilascio di autorizzazioni e certificazioni ecc. (E.N.A.C., AdP, VV.F., Provincia, Comune, Genio civile, SPESAL, ecc.), ai sensi del C.S.A..

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dal C.S.A.

ART. 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nel C.S.A..

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Qualora nel corso dei lavori la Stazione appaltante ravveda l'opportunità di eseguire lavori non previsti dal contratto di appalto stipulato "a corpo", la contabilizzazione degli stessi sarà eseguita a

misura, effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 L. 136/2010 e s.m.i. con la stipula del presente contratto le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. In particolare l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3 comma 9, L.136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori di cui al presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto ai sensi di legge, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste

Italiane S.P.A, nonchè in tutti i casi in cui nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate in relazione ai seguenti lavori, non sia stata inserita la clausola di cui all’art. 3 comma 8 della L.136/2010 e s.m.i. sull’assunzione degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si applica la disciplina di cui all’art. 133 co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 10 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. L’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e successive modificazioni e aggiornamenti.

ART. 11 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell’art. 26-ter “Anticipazione del prezzo” della Legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione del Decreto Legge 21.06.2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’Economia” (Decreto del Fare) verrà corrisposto all’Appaltatore un’anticipazione pari al 10 % dell’importo contrattuale.

2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti per la progettazione definitiva/esecutiva ai sensi

dell’ art. 27 del C.S.A. e sui lavori ai sensi dell’art. 28-29 del C.S.A. al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50 %.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo definitivo.

6. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile e del C.S.A.

ART. 12 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo emesso da ENAC ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, trascorsi due anni dalla sua emissione.

5. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino alla consegna dell’opera ad Aeroporti di Puglia S.p.A.; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell’esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- j) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contattare con la pubblica amministrazione.

2. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 14 – CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il

responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e attiva la procedura ex art. 240 del D.Lgs. 163/06. Quindi, sentito l’Appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro trenta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le parti relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Bari.

ART. 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.

2. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fidejussoria.

4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 16 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L’Appaltatore depositato dovrà depositare presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) il piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - c) prima dell’inizio dei lavori, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.
2. Formano parte integrante del presente contratto d’appalto il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal progettista e facente parte del progetto definitivo.
3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 17 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente in materia i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 18 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. in data rilasciata dalla per l’importo di € pari al dell’importo del presente contratto e quindi pari al, stante il beneficio di cui all’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. A norma di legge, l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L’Appaltatore si impegna a stipulare all’atto della consegna dei lavori una polizza assicurativa, ex art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 125 del D.P.R. 207/2010 CAR a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori provocati da qualsiasi causa, per un importo pari all’importo contrattuale. Tale polizza deve altresì contenere, con sezione separata, l’estensione della garanzia agli impianti preesistenti per l’importo di € 12.500.000,00.

La stessa polizza deve contenere, con sezione separata, la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo € 5.000.000,00 ex art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 125 del D.P.R. 207/2010. Tale sezione R.C.T. deve specificamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai lavori ed alle attività di cantiere (esecuzione, direzione, sorveglianza, vigilanza,

collaudo, etc.), indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore, compreso l’Ente Appaltante nonché l’estensione a novero di terzi, da cui risulti la qualifica di terzo a AdP S.p.A., i suoi amministratori, dirigenti, quadri e consulenti e dipendenti in genere.

2. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto della progettazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo civile generale nel territorio dell’Unione europea, con efficacia e durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con massimale pari ad € 2.500.000,00.

3. Ai sensi dell’art. 126 del regolamento dei contratti pubblici, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. 20 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il cronoprogramma dei lavori del progetto definitivo.

ART. 21 – CONTROLLI E VERIFICHE

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali allegati al presente contratto.

ART. 22 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati tecnici del progetto definitivo (architettonici, impiantistici, capitolati tecnici, prestazionali, ecc.);
- l’elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 16 del presente contratto;
- il cronoprogramma dei lavori;
- l’offerta della ditta aggiudicatrice.

ART. 23 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. nella parte vigente e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ART. 24 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FINALE

1. T
utte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.
2. L

e spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell’avviso relativo all’appalto di gara sui giornali;

3. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono IVA non imponibili ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72 .

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CODICE ETICO

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del medesimo.

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte della citata appaltatrice costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento danni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Bari,

L’Appaltatore

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatrice dichiara di accettare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto:

art. 1 (Oggetto); art. 2 (Capitolato Speciale d'Appalto); art. 3 (Ammontare dell'appalto); art. 4 (Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere-pagamenti); art. 5 (Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori); art. 6 (Penale per ritardi); art. 7 (Oneri a carico dell'appaltatore); art. 8 (Contabilizzazione dei lavori); art. 9 (Invariabilità del corrispettivo); art. 10 (Variazioni al progetto ed al corrispettivo); art. 11 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo); art. 12 (Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione); art. 13 (Risoluzione del contratto); art. 14 (Controversie); art. 15 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza); art. 16 (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere); art. 17 (Subappalto); art. 18 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva); art. 19 (Responsabilità verso terzi e assicurazione); art. 20 (programma di esecuzione dei lavori); art. 21 (Controlli e verifiche); art. 22 (Documenti che fanno parte del contratto); art. 23 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari); art. 24 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale); art. 25 (Trattamento dei dati personali – codice etico).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Bari,.....

L'Appaltatore